

Regione Lombardia

Legge Regionale 30 novembre 1984, n. 61

Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di Igiene e Sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di Igiene e Prevenzione”.

Art. 1

1. Le lettere d), f), i), n), dell'art. 3 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

... omissis...

“n) gli accertamenti di polizia mortuaria e necroscopici, nonché i provvedimenti relativi alla riduzione delle aree di rispetto cimiteriali”;

Art. 2

... omissis...

Art. 3

1. L'art. 9 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64 come modificato dalla L.R. 26 ottobre 1981, n. 65, è abrogato e sostituito dal seguente: “Art. 9 (Regolamenti locali di igiene). 1. Il comitato di gestione dell'E.R. e - relativamente al territorio del Comune di Milano il comitato di gestione dell'USSL 75/1 - formula sulla base del regolamento tipo regionale di cui al successivo art. 53, terzo comma, la proposta di regolamento locale tipo di igiene e le eventuali modifiche ed aggiornamenti per i comuni compresi nella propria zona socio-sanitaria, previa consultazione dei comuni interessati, sentiti il dirigente coordinatore sanitario e il dirigente coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione, nonché i responsabili dei servizi competenti. 2. L'assemblea generale di ciascun E.R., entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento tipo regionale e dei relativi aggiornamenti, approva il regolamento locale tipo di igiene e le relative modifiche ed aggiornamenti, di cui trasmette copia alla Giunta regionale. 3. In caso di inadempienza, il Presidente della Giunta regionale, o per sua delega l'Assessore alla Sanità e Igiene con proprio decreto, può assegnare all'E.R. un termine, trascorso inutilmente il quale trovano comunque applicazione le disposizioni del regolamento tipo regionale. 4. Nel rispetto dei principi previsti dal regolamento locale tipo di igiene ed entro 120 giorni dalla sua approvazione, i consigli comunali deliberano il regolamento d'igiene comunale, da sottoporre oltre che ai previsti controlli di legittimità anche alla preventiva verifica di compatibilità con il regolamento locale tipo da parte dei competenti comitati di gestione. 5. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma e fino a diversa determinazione del Consiglio comunale, per tutti i comuni inadempienti si applica ad ogni effetto il regolamento tipo di cui ai precedenti secondo e terzo comma. 6. È istituito un comitato tecnico-consulativo, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 1 agosto 1979 n. 42, di cui la Giunta regionale si avvale per le attività in materia di igiene pubblica e ambientale, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e presidi multizonali di igiene e prevenzione, nonché di formazione e aggiornamento permanente del regolamento tipo. 7. Il comitato tecnico consulativo assume anche i compiti di cui all'art. 4 della L.R. 10 febbraio 1979, n. 24, modificata dalla L.R. 20 agosto 1981 n. 49. 8. La composizione di detto comitato e le modalità del suo funzionamento sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. 9. Ai componenti il comitato di cui al comma precedente è attribuito il compenso previsto dalla L.R. 22 novembre 1982 n. 63”.

Art. 4

1. La lettera n) dell'art. 12 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, è abrogata e sostituita dal seguente: “n) rilascio di autorizzazioni per trasporti di salme da comune a comune e adozione di ogni altro provvedimento in materia di polizia mortuaria già di competenza del Sindaco, ad eccezione di quelli attinenti il servizio necroscopico”.

Art. 5

... omissis...

Art. 6

... omissis...

Art. 7

1. L'art. 56 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, è abrogato e sostituito dal seguente: “Art. 56 (Tariffe per le prestazioni a favore di terzi). 1. Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria, ivi inclusi i compensi per le prestazioni effettuate nell'interesse dei privati, unitamente a quelli svolti dai PMIP, sono determinate con delibera del comitato di gestione degli E.R., sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta regionale nonché del tariffario unico nazionale di cui all'art. 62 del DPR 25 giugno 1983, n. 348. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, gli E.R. sono autorizzati ad aumentare le tariffe in vigore approvate prima del 31 dicembre 1979, di un fattore massimo di 2,5 volte”.

Art. 8

1. L'art. 57 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, è abrogato e sostituito dal seguente: “Art. 57 (Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria). 1. Il Presidente della Giunta regionale propone al Prefetto territorialmente competente o ai Prefetti in caso di zone interprovinciali o di servizi multizonali ultraprovinciali, l'attribuzione nelle forme di legge della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ad operatori addetti alle mansioni ed alle funzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro. 2. Nelle altre materie di cui alla presente legge, il Presidente della Giunta regionale rilascia agli operatori del servizio sanitario investiti di compiti di vigilanza ed ispezione, apposito documento attestante il possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del Codice di Procedura Penale. 3. I nominativi del personale di cui ai precedenti commi sono indicati al Presidente della Giunta regionale dai presidenti dei comitati di gestione degli E.R., sulla base delle specifiche competenze degli operatori in relazione alla materia oggetto della vigilanza”.

Art. 9

1. Il primo comma dell'art. 58 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, è abrogato e sostituito dai seguenti: “1. Avverso i provvedimenti in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, è proponibile, nel termine perentorio di trenta giorni, ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta regionale che decide previo parere, da rendersi nel termine perentorio di trenta giorni, di una apposita commissione. 1-bis. La commissione è composta da: a) un funzionario regionale del servizio di igiene pubblica del Settore Sanità e Igiene, con livello funzionale non inferiore al VII; b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale; c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale. 1-ter. I componenti la commissione di cui alle lettere b) e c) del presente articolo devono essere muniti di laurea in giurisprudenza od equipollente”. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 novembre 1984 (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre 1984 e vistata dal Commissario del Governo connota del 20 novembre 1984 prot. n. 20802/14218).